


Comune di Rimini

Settore Polizia Locale
U.O. Comando
 Ufficio Autorizzazioni N.O.

 Via della Gazzella 27 47923 Rimini
 tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
 c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 43523/20

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

– **REVOCA ORDINANZA E RILASCIO NUOVO ATTO.**

IL RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 268311 del 02/10/2020, già rilasciata per la regolamentazione della circolazione nella zona antistante lo Stadio R. Neri di Rimini durante lo svolgimento degli incontri di calcio del **RIMINI FOOTBALL CLUB**, valevoli per il Campionato di serie D, stagione 2020/2021, nelle giornate e con le squadre di volta in volta indicate nel calendario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante;

VISTA la successiva Ordinanza del Questore di Rimini del 15/10/2020 Cat. A4/20-Gab, pervenuta allo scrivente Ufficio in pari data ed assunta al prot. n. 283317 del 16/10/2020, indicante la necessità per motivi di ordine e sicurezza pubblica di provvedere al transennamento ed alla chiusura totale al traffico veicolare della zona antistante lo Stadio R. Neri di Rimini, per un'area più ampia rispetto la precedente, durante lo svolgimento degli incontri di calcio del **RIMINI FOOTBALL CLUB**, valevoli per il Campionato di serie D, stagione 2020/2021, nelle giornate e con le squadre di volta in volta indicate nel calendario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante;

SENTITO il parere dell'Ufficio Comando Polizia Locale;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla revoca del provvedimento già rilasciato, che prevedeva una chiusura più limitata, ed al rilascio di un nuovo provvedimento, onde consentire lo svolgimento degli incontri di calcio del **RIMINI FOOTBALL CLUB**, valevoli per il Campionato di serie D, stagione 2020/2021;

RICHIAMATA la normativa vigente nazionale e/o regionale in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

DATO ATTO che nell'Ordinanza predetta viene richiesto il transennamento dell'area antistante lo Stadio R. Neri di Rimini **due ore e mezza prima dell'inizio di ogni incontro** con posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta **con le medesime modalità temporali** di posizionamento del transennamento;

RITENUTO opportuno prevedere, come per il precedente campionato, che il transennamento permanga posizionato fino alle **tre ore successive calcolate sempre dall'orario d'inizio di ogni incontro**, con posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta **con le medesime modalità temporali** di posizionamento del transennamento, considerato che l'ordinanza del Questore non prevede nulla in merito;

RITENUTO altresì opportuno, in caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario allegato al presente provvedimento, autorizzare il posizionamento della segnaletica di cui al precedente capoverso, con le medesime modalità temporali, previa comunicazione scritta da parte della Società sportiva, da inviarsi allo scrivente Ufficio ed alla Società Anthea in tempo utile per consentire il regolare posizionamento della segnaletica ed in ogni caso con un preavviso di almeno quattro giorni rispetto alla nuova data di svolgimento dell'incontro;



CONSIDERATO di dover altresì garantire, come per il precedente campionato, che tutti gli incontri ufficiali che il RIMINI FOOTBALL CLUB disputi presso lo stadio Romeo Neri possano svolgersi senza alcuna turbativa, prevedendo pertanto l'attuazione della chiusura totale temporanea al traffico veicolare della zona antistante lo stadio con le medesime modalità già previste per incontri valevoli per il campionato predetto;

RICHIAMATA la nota della Questura di Rimini – Ufficio di Gabinetto – Cat.A4/16-Gab, del 15/11/2016, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Rimini pone a carico della Società RIMINI FOOTBALL CLUB l'obbligo di comunicare “con la massima tempestività e almeno quattro giorni prima dello svolgimento il programma delle gare con indicato l'orario di svolgimento a tutti gli Uffici interessati tramite e-mail”;

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre il posizionamento di adeguata segnaletica stradale in attuazione a quanto disposto dall'ordinanza sopra menzionata;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99 istitutiva del Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio ed approvazione del relativo Regolamento;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 51 del 06/05/2010 avente ad oggetto “Conferma dell'affidamento in house ad Anthea S.r.l. di alcuni servizi strumentali già gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi atti conseguenti”;

VISTO l'accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la Società Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109426 del 09/07/2010;

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede: <<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO:

- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
- il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. “Comando”;

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

A) dalla data di rilascio del presente atto, l'Ordinanza prot. n. 268311 del 02/10/2020 è revocata.

B) per i motivi esposti in narrativa, **nei periodi di seguito indicati:**

- **nelle giornate di svolgimento degli incontri di calcio presso lo stadio R. Neri in cui partecipa la squadra del RIMINI FOOTBALL CLUB, indicate nel calendario allegato al presente provvedimento;**
- **nelle giornate di svolgimento di tutti gli incontri ufficiali che il RIMINI FOOTBALL CLUB disputa presso lo stadio Romeo Neri, comprese nel periodo dalla data di rilascio del presente provvedimento fino all'emissione di nuovo atto subordinato alla pubblicazione del nuovo calendario calcistico nazionale 2021/2022 ove militerà la squadra del RIMINI FOOTBALL CLUB,** nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) Con decorrenza da due ore e mezza prima dell'inizio di ogni incontro di calcio in cui partecipa la squadra del RIMINI FOOTBALL CLUB e termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro, e' disposto quanto di seguito indicato:

CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA RICOMPRESA ENTRO IL PERIMETRO FORMATO DALLE SEGUENTI VIE:

- SONNINO/MAMIANI/MACCHIAVELLI, escluse;
- LAGOMAGGIO, compresa;
- BALILLA, esclusa;
- SARTONI, esclusa;

TRANSENNATURA delle sotto indicate intersezioni stradali:

- intersezioni Lagomaggio/Mamiani, lato An
- intersezione Lagomaggio/Balilla lato Ra;
- intersezione Pellico/Sonnino/Mamiani, lato An;
- intersezione IX Febbraio/Macchiavelli, lato mare;
- intersezione Gioberti/Balilla, lato Ra;
- intersezioni A. Da Brescia/Sartoni, lato mare;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Sonnino ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^a parallela a monte di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Mamiani ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^a parallela a mare di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mamiani, lato AN;
- separazione di Via Lagomaggio con il parcheggio della Nuova Questura.

La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:

- "DIVIETO DI TRANSITO" "eccetto mezzi di polizia, di soccorso e residenti";

La transennatura posta in corrispondenza dell'intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani dovrà essere inoltre corredata dalla segnaletica di:

- "DIVIETO DI TRANSITO" "eccetto mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata".

- "DIVIETO DI SOSTA - ____/____ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere uguale a quello di chiusura totale temporanea: come inizio due ore e mezza prima dell'inizio di ogni incontro di calcio e come termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro) - zona rimozione" con pannello aggiuntivo indicante "su tutta l'area per motivi di ordine e sicurezza pubblica" da porre:

- su tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro formato dalle vie indicate al punto 1) del presente provvedimento;

- "DIVIETO DI SOSTA - ____/____ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere uguale a quello di chiusura totale temporanea: come inizio due ore e mezza prima dell'inizio di ogni incontro di calcio e come termine decorse tre ore dall'orario d'inizio dell'incontro) - zona rimozione" con pannello aggiuntivo indicante "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" "eccetto mezzi della stampa accreditata e/o autorizzati e disabili" da porre sul Piazzale del Popolo.

All'interno delle aree interessate dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione dovranno essere ricompresi, ove non diversamente disposto dal presente atto, anche gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI "DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE": da porre sulle Vie poste in prossimità di tutte le aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante "eccetto autorizzati" in prossimità di ogni semitransennatura posta in corrispondenza



dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.

1.1) E' AUTORIZZATA la SOSTA in P.le Del Popolo dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale.

2) In caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario allegato al presente provvedimento, è autorizzato il posizionamento della segnaletica indicata al punto 1) del presente atto, con le medesime modalità temporali in premessa indicate, previa comunicazione scritta da parte della Società sportiva, da inviare, in tempo utile per consentire il regolare posizionamento della segnaletica stradale temporanea ed in ogni caso con un preavviso di almeno quattro giorni rispetto alla nuova data di svolgimento dell'incontro, agli Enti/Uffici specificatamente indicati nella tabella riportata al successivo punto 3).

La comunicazione da inviarsi in caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario per il Campionato di serie D, stagione 2020/2021 dovrà essere inviata tramite telefax oppure posta elettronica ordinaria a tutti gli Enti/Uffici indicati nella tabella riportata nel presente provvedimento al punto 3), utilizzando i riferimenti in essa indicati.

3) E' fatto obbligo alla Società RIMINI FOOTBALL CLUB ogniqualvolta il RIMINI FOOTBALL CLUB disputi un incontro ufficiale presso lo stadio Romeo Neri di inviare comunicazione scritta tramite telefax oppure posta elettronica ordinaria con un preavviso di almeno quattro giorni rispetto alla data di svolgimento dell'incontro utilizzando i riferimenti di seguito indicati:

UFFICIO	FAX	EMAIL
Ufficio Autorizzazioni N.O. della Polizia Locale	0541 704123	ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
Centrale Radio Operativa della Polizia Locale	0541 704138	centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it
Anthea S.r.l.	0541 753302	simone.cola@anthea.rimini.it info@anthea.rimini.it manifestazioni@anthea.rimini.it anthea.rimini@pec.it
Questura di Rimini		gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
Gruppo Hera		guido.puccinotti@gruppohera.it

PRESCRIZIONI

I segnali di "DIVIETO DI SOSTA zona rimozione", dovranno inoltre essere posizionati anche su piantane, con obbligo di comunicare alla Centrale Radio Operativa di P.L. (Tel. 0541/704149-22666), l'avvenuta installazione degli stessi. Sopra ogni segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato pannello aggiuntivo con estremi dell'ordinanza, numero di protocollo, nonché il giorno di validità, comprensivo dell'orario.

All'interno dell'area preclusa alla circolazione, nel periodo di validità del presente atto, non dovrà essere presente segnaletica di tipo mobile (piantane). La segnaletica di "divieto di transito" e "divieto di sosta" dovrà essere posizionata sulle transenne utilizzate per lo sbarramento stradale. La segnaletica indicante "divieto di sosta" posizionata su piantane, al momento in cui verrà attuata la transennatura e la chiusura totale al traffico delle aree sopraindicate, dovrà essere rimossa.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada.



La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto.

L'inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto anche ad un solo punto del precedente capoverso configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

L'inosservanza da parte della Società RIMINI FOOTBALL CLUB di quanto disposto ai punti 2) e 3) del presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci
(firmato digitalmente)